

Stato, sa perfettamente che, quando mette i giurati in queste condizioni, lo Stato finisce per spendere di più, perchè non si riesce a costituire il giuri, i processi debbono essere rinviati e si debbono pagare trasferte per viaggi inutili. Queste forme di ostruzionismo si verificano quasi quotidianamente specie nelle Corti di assise dell'Italia meridionale ed io credo che, non facendo un trattamento di favore, ma dando modo ai giurati di essere anche parzialmente rimborsati delle spese, si otterranno anche dei risparmi finanziari.

D'altra parte non si capisce perchè l'indennità ordinaria debba essere fissata in venti lire e quella straordinaria invece in dieci lire. Si tratta dunque anche di eliminare una incongruenza.

ROSSI LUIGI, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Non si tratta di indennità giornaliera, e con questo rispondo alla ultima osservazione dell'onorevole Cerabona: qui può trattarsi, semplicemente, della durata di poche ore.

PRESIDENTE. L'onorevole Cerabona insiste nel suo emendamento?

CERABONA. Insisto.

PRESIDENTE. Metto a partito l'emendamento dell'onorevole Cerabona, che non è accettato nè dal Governo, nè dalla Commissione.

*(Dopo prova e controprova non è approvato).*

Metto a partito l'articolo 120 nel testo del Governo.

*(È approvato).*

« Art. 137. — Il pagamento dell'indennità ai testimoni e periti di cui è cenno nei capi I, II e IX del titolo I di questa tariffa, sia che vengano prodotti dalla parte civile, dal pubblico ministero o dalla difesa, o siano stati chiamati di ufficio ai dibattimenti innanzi alle corti od ai tribunali, sarà fatto su tassa del presidente, che avrà diretto i dibattimenti medesimi.

In ogni altro caso, sarà fatto su tassa dei membri della sezione di accusa, dei giudici istruttori, e dei pretori, sia che procedano di ufficio alle informazioni o perizie, sia che loro ne sia stata affidata la istruzione.

Nel caso previsto dagli articoli 278, 285 del codice di procedura penale, il pagamento delle spese di giustizia sarà ordinato dal funzionario del pubblico ministero, che avrà assunti gli atti.

*(È approvato).*

« Art. 149. — Non potrà domandarsi il pagamento delle tasse e delle indennità, quando siano trascorsi 100 giorni dalla data degli atti o dal compimento delle operazioni per cui sono dovute.

Non potranno essere più esatti i mandati che non siano stati presentati per la riscossione al competente ufficio pagatore entro 100 giorni dalla data di essi.

Sono eccettuate da questa disposizione le tasse per indennità di trasferta dovute ai funzionari dell'ordine giudiziario ed ai periti, per le quali il termine utile per la richiesta del mandato all'autorità giudiziaria e per la presentazione del mandato al competente ufficio pagatore sarà di giorni 200, rispettivamente dal compimento delle operazioni dalla data del mandato.

La Commissione, lasciando identico il terzo comma, propone per i primi due il seguente testo:

« Art. 149. — Gli onorari e le indennità stabilite negli articoli precedenti si prescrivono quando non sieno domandati entro 100 giorni dalla data degli atti o del compimento delle operazioni per cui sono dovute.

Non potranno essere più esatti i mandati che non siano stati presentati per la riscossione al competente ufficio pagatore entro 100 giorni dalla data di essi.

Ha chiesto di parlare l'onorevole ministro della giustizia.

Ne ha facoltà.

ROSSI LUIGI, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Propongo che la discussione sia fatta sul testo della Commissione, ma con una lieve modificazione di forma, per renderlo giuridicamente più corretto. L'articolo proposto dalla Commissione dice che « gli onorari e le indennità stabilite, ecc., si prescrivono »; occorrerà invece dire che « le azioni per il pagamento degli onorari, ecc., si prescrivono ». Si tratta di una semplice questione di forma.

PERSICO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO. Io proporrei che il testo fosse modificato così:

« La domanda per il pagamento degli onorari e delle indennità, ecc., non potrà essere proposta oltre i 100 giorni dalla data di essi ».

MAJOLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.